



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 17 febbraio 2026, composta dai Magistrati:

Maria Rachele Anita	ARONICA	- Presidente
Tatiana	CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio	TEA	- Primo Referendario
Giuseppe	VELLA	- Primo Referendario
Antonino	CATANZARO	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe	URSO	- Primo Referendario
Giuseppe	DI PRIMA	- Referendario - relatore
Francesca	LEOTTA	- Referendario
Mara	ROMANO	- Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

esaminate le relazioni ex art. 148-bis del TUEL e art. 1, comma 166 e seg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sui rendiconti della gestione degli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 e sui bilanci di previsione relativi ai trienni 2021-2023, 2022-2024 e 2023-2025 del Comune di Pantelleria (TP);

esaminata la documentazione inviata dall'Ente nell'ambito dell'attività istruttoria;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore nella relazione prot. n. 522 del 21 gennaio 2026;

vista l'ordinanza n. 17/2026 con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato l'adunanza per la data odierna;

visto l'esito della camera di consiglio del 17 febbraio 2026;

udito il relatore, Referendario Giuseppe Di Prima.

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Pantelleria (TP)

**- rendiconti esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024 e bilanci di previsione trienni
2021-2023, 2022-2024 e 2023-2025 -**

(art. 148-bis del TUEL e art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

PREMESSO CHE

nell'ambito delle funzioni di controllo sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria degli enti locali, disciplinate dall'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dall'art. 148-bis del TUEL e dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono state prese in esame le relazioni provenienti dall'organo di revisione economico - finanziaria del Comune di Mezzojuso (PA), con riguardo ai rendiconti finanziari degli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 ed ai bilanci di previsione relativi ai trienni 2021-2023, 2022-2024 e 2023-2025, trasmesse tramite gli applicativi Con.Te. e LimeFit.

Valutato il contenuto informativo delle suddette relazioni, unitamente alle risultanze istruttorie e ai documenti reperibili negli archivi elettronici della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze della verifica svolta sul Comune di Pantelleria all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento e metodologia di controllo.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art. 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi*

dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L.n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli Enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica

della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa. Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia

specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale. Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Tutto ciò posto, in riferimento al caso di specie, valutato il contenuto informativo delle suddette relazioni, unitamente alle risultanze istruttorie ed ai documenti reperibili negli archivi elettronici della Banca Dati Amministrazioni pubbliche (BDAP), la Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità riscontrate alla luce delle risposte fornite dall'Ente, riservando sulle stesse e sulle altre segnalate in sede istruttoria tutti gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo, difatti, sono collegati fra loro *"in modo ordinato e concatenato"* in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49). Tale principio è stato, peraltro, richiamato dalla Sezione delle autonomie della Corte conti, in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018, approvate con delibera n. 12/2019/INPR.

Gli esiti del presente controllo, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esauriscono i profili di irregolarità che potrebbero eventualmente ricorrere, né comportano

una valutazione positiva sugli ambiti non oggetto di esame.

1. Tempi di adozione dei documenti contabili

Lo schema appresso riprodotto evidenzia il reiterato ritardo rispetto ai termini di legge nell'adozione dei documenti contabili per come illustrato:

Tabella 1

Documento contabile	Estremi della delibera di approvazione			Ritardo SI/NO
	Organo	N.	del	
Bilancio di previsione 2022/2024	delibera consiglio comunale	58	07/12/2022	SI
Bilancio di previsione 2023/2025	delibera consiglio comunale	59	03/08/2023	SI
Bilancio di previsione 2024/2026	delibera consiglio comunale	50	06/06/2024	SI
Consuntivo 2022	delibera consiglio comunale	71	21/09/2023	SI
Consuntivo 2023	delibera consiglio comunale	74	27/08/2024	SI
Consuntivo 2024	delibera consiglio comunale	41	02/07/2025	SI

La Sezione, preso atto di quanto rilevato, rammenta la rilevanza del rispetto dei termini per l'approvazione dei documenti contabili. Infatti, il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (*ex artt. 151, comma 1, e 163, comma 1 del TUEL*) ha lo scopo di consentire all'ente di adempiere a tutte le finalità di programmazione previste dall'ordinamento; mentre quello previsto per l'approvazione del rendiconto (*ex artt. 151, comma 7, e 227 del TUEL*) riveste carattere di rilevanza nell'intero "ciclo di bilancio", atteso che il rendiconto approvato costituisce il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa e costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio nonché per la successiva programmazione finanziaria.

2. Risultato di amministrazione e composizione nel quinquennio 2020- 2024

Tabella 2	2020	2021	2022	2023	2024
Risultato d'amministrazione (A)	10.022.349,32	11.737.812,12	12.878.541,19	12.542.531,66	13.009.577,38
Composizione del risultato di amministrazione:					
Parte accantonata (B)	7.027.723,99	9.823.653,70	10.660.996,10	8.212.361,82	7.742.398,87
Parte vincolata (C)	1.132.168,43	509.722,27	303.132,38	582.358,71	563.284,69
Parte destinata agli investimenti (D)	126.257,21	527.541,74	299.047,10	83.278,71	1.494.738,43
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	1.736.199,69	876.894,41	1.615.365,61	3.664.532,42	3.209.155,39
Tabella 2.1					
Composizione Risultato d'amministrazione	2020	2021	2022	2023	2024
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	6.746.723,99	6.868.142,24	7.471.301,07	7.805.623,53	7.005.035,24
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	281.000,00	2.947.228,52	3.056.858,07	353.265,56	512.131,00
Altri Fondi accantonamenti	0,00	8.282,94	132.836,96	53.472,73	225.232,63
Totale parte accantonata (B)	7.027.723,99	9.823.653,70	10.660.996,10	8.212.361,82	7.742.398,87
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	193.305,34	128.522,47	42.559,80	489.219,09	335.945,07
Vincoli derivanti da trasferimenti	663.453,88	213.766,84	93.139,62	93.139,62	93.139,62
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			-	-	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	275.409,21	167.432,96	167.432,96	-	134.200,00
Altri vincoli				-	0,00
Totale parte vincolata (C)	1.132.168,43	509.722,27	303.132,38	582.358,71	563.284,69
Parte destinata agli investimenti	126.257,21	527.541,74	299.047,10	83.278,71	1.494.738,43
Totale parte destinata (D)	126.257,21	527.541,74	299.047,10	83.278,71	1.494.738,43
Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)	1.736.199,69	876.894,41	1.615.365,61	3.664.532,42	3.209.155,39
Fonte: BDAP - Schemi di bilancio					

In merito al risultato di amministrazione, i dati estratti dalla BDAP offrono risultati di amministrazione “lettera A” di importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, accantonate e destinate; pertanto, ne discende un avanzo di amministrazione per tutto il periodo preso a scrutinio.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo crediti di esigibilità dell’ultimo esercizio preso in esame è pari ad euro 7.005.035,24 (fonte: BDAP).

Dal questionario sul rendiconto 2024 (Sezione II - Gestione finanziaria – quesiti da 13 a 16) emerge che l’Organo di revisione non ha verificato la regolarità della metodologia di calcolo del FCDE; che il livello prescelto dal Comune, nell’individuare le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione è rappresentato dai “capitoli” e che l’ente si è avvalso della facoltà di cui all’art. 107-bis, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021 che consente, nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2023 (entrate titoli 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Sebbene dal questionario è emerso che il livello scelto dall’ente per il calcolo del FCDE è il capitolo, al fine di ottenere una stima di massima del FCDE in questione, si è comunque

proceduto ad effettuare l'autonoma ricostruzione del FCDE rappresentata nel prospetto a seguire, sulla scorta delle entrate del titolo I e III per tipologia estratte dalla BDAP.

Tabella 2.2										
Calcolo del FCDE 2021 ipotizzando che l'ente abbia optato per la facoltà concessa dall'art. 107-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 e ss.mm.ii.										
Stima FCDE 2023 <i>Elaborazione della Sezione sulla scorta dei dati BDAP</i>		2019 in luogo del 2020	2019 in luogo del 2021	2022	2023	2024	a) % media di riscossione	b) complemento a 100 (100-a)	c) totale residui conservati al 31.12.2023	d) FCDE da accantonare (c*b)
Tit. I - tipologia 101	residui complessivi all'1.01	1.149.502,58	1.149.502,58	1.381.727,24	1.619.462,67	2.526.461,48				
	Imposte tasse e proventi assimilati	riscossioni in c/ residui al 31.12	136.298,34	136.298,34	306.817,61	344.113,62				
	percentuale di riscossione	11,86	11,86	22,21	21,25	55,56	24,55	75,45	1.475.383,80	1.113.229,59
Tit. III - tipologia 100	residui complessivi all'1.01	5.502.820,20	5.502.820,20	8.136.581,59	8.278.202,60	8.287.818,30				
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	riscossioni in c/ residui al 31.12	929.551,02	929.551,02	1.556.449,32	1.462.348,30				
	percentuale di riscossione	16,89	16,89	19,13	17,67	17,25	17,57	82,43	7.904.273,40	6.515.870,93
Tit. III - tipologia 200	residui complessivi all'1.01	0,00	0,00	1.378,90	8.421,45	4.981,20				
	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	riscossioni in c/ residui al 31.12	0,00	0,00	1.378,90	3.581,45				
	percentuale di riscossione	0,00	0,00	100,00	42,53	2,83	29,07	70,93	3.626,06	2.571,87
Tit. III - tipologia 500	residui complessivi all'1.01	138.444,42	138.444,42	158.273,14	59.873,97	224.826,39				
	Rimborsi e altre entrate correnti	riscossioni in c/ residui al 31.12	39.031,55	39.031,55	139.681,74	39.589,34				
	percentuale di riscossione	28,19	28,19	88,25	66,12	67,89	55,73	44,27	462.939,28	204.946,15
Totale FCDE							FCDE da accantonare		A)	7.836.618,55
							FCDE Accantonato		B)	7.005.035,24
							Differenza		B-A	- 831.583,31

Sulla base del procedimento sopra esposto, l'accantonamento al FCDE operato dall'Ente sul rendiconto 2024, pari ad euro 7.005.035,24, parrebbe sottostimato, atteso che è inferiore, per euro 831.538,31, rispetto alla stima effettuata dalla Sezione.

Si invita pertanto l'ente a verificare in maniera puntuale l'esigibilità di tutti i cespiti iscritti tra i residui attivi e ad effettuare le necessarie svalutazioni nel rispetto del principio applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e del relativo esempio n. 5.

Al riguardo, si evidenzia che, sebbene il principio contabile applicato non predetermini le "entrate di dubbia e difficile esazione", la determinazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può considerarsi libera, bensì deve essere ispirata al principio di prudenza e richiede comunque una congrua motivazione, in ragione del tasso di riscossione registrato dalle singole tipologie di entrata in esercizi precedenti o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all'ente. I principi contabili, dunque, consentono l'automatica esclusione, solo con riferimento a categorie di entrate, espressamente individuate, che vengono considerate "certe" per le specifiche caratteristiche che presentano (crediti da altre amministrazioni pubbliche; crediti

assistiti da fidejussione; entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale) o per le peculiari modalità in cui vengono accertate come nel caso delle entrate tributarie accertate per cassa (v. Sez. reg. contr. Sicilia, del. n. 331/2024/PRSP).

Sul punto ci si riserva di effettuare ulteriori e diffusi approfondimenti in un successivo e ravvicinato ciclo di controllo.

Fondo anticipazioni di liquidità

Il Comune, nell'ultimo esercizio preso in esame, non ha accantonato alcun importo a titolo di fondo anticipazioni di liquidità.

Dal questionario sul rendiconto 2024 (Sezione II - Gestione finanziaria - quesito 28) emerge che il Comune non ha richiesto l'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 8 aprile 2013, n. 35 (conv. in legge 6 giugno 2013, n. 64) e successivi rifinanziamenti.

Fondo perdite società partecipate

Il fondo perdite società partecipate risultante dal rendiconto dell'esercizio 2024 è pari ad euro zero (fonte: BDAP).

Tale dato corrisponde con quello comunicato dall'Organo di revisione, in risposta al quesito 32.2 del questionario sul rendiconto 2024 (Sezione II - Altri accantonamenti).

In merito al fondo in esame, l'art. 21 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 (TUSP) prevede che *"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. [...] L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione"*.

Fondo contenzioso

Il fondo contenzioso risultante dal rendiconto dell'esercizio 2024 è pari ad euro 512.131,00 (fonte: BDAP).

Dal questionario sul rendiconto 2024 (Sezione II – Altri accantonamenti – quesito 31) risulta che l'Organo di revisione ha reputato congrue le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Occorre richiamare l'Ente ad un costante monitoraggio del contenzioso a proprio carico, ai fini dell'adeguamento del relativo accantonamento, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si dovesse verificare una eventuale soccombenza.

Per tale ragione, ci si riserva di effettuare, nel prossimo ciclo di controllo, un approfondimento specifico sulla passività a carico dell'Ente, per rischi e oneri legali, sul rilievo che gli enti sono tenuti a quantificare l'accantonamento al fondo in esame *“sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti”* (v. punto 5.2. lett. H del principio contabile applicato, sopra cit.), secondo i principi consolidati nella giurisprudenza contabile che distingue le passività potenziali tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto (v., *ex multis*, C. conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del. n. 79/2024/VSG; v. pure Sez. reg. contr. Sicilia, del. n. 128/2024/PRSP, con precipuo riferimento al trattamento delle passività possibili).

3. Fondo cassa e anticipazione di tesoreria

Tabella 3 - Fondo cassa e anticipazione di tesoreria			
	2022	2023	2024
Fondo cassa complessivo al 31.12	16.824.238,88	20.553.162,02	25.662.254,25
di cui cassa vincolata	4.420.345,48	8.324.240,82	11.830.485,04
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL			
Anticipazioni inestinte al 31.12			
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12			
Fonte: Questionario sul rendiconto 2024 - Sezione II - Gestione finanziaria			

La cassa è positiva al termine degli esercizi presi a scrutinio e presenta un andamento crescente per tutto il periodo considerato.

Dalla relazione dell'ODR sul rendiconto 2024 emerge che il fondo di cassa al 31 dicembre di tale esercizio, risultante dal conto del Tesoriere, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente. (cfr. relazione ODR 2024, pag.15).

Con riferimento al fondo cassa, si evidenzia inoltre il ricorso all'anticipazione di tesoreria ed il conseguente costante onere finanziario relativo al pagamento degli interessi passivi.

In merito alla cassa vincolata, dalla relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2024, emerge che «l'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2024». (cfr. relazione ODR 2024, pag.16).

Si richiama l'attenzione dell'ente ad aggiornare e monitorare costantemente la cassa vincolata e a seguire le procedure di cui al paragrafo 10.1 e seguenti del principio di competenza finanziaria allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

4. Capacità di riscossione

La parte a seguire mostra la capacità di riscossione dell'ente delle entrate proprie e delle entrate correnti.

Tabella 4.1 - Capacità di riscossione delle entrate correnti in competenza

Tabella 4.1 - Capacità di riscossione delle entrate correnti in competenza					
Titolo		2022	2023	2024	% MEDIA 2021-2023
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E	ACCERTAMENTI (A)	6.597.652,19	6.776.278,21	7.097.709,57	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	6.053.099,15	5.525.165,78	6.744.986,99	
	% RC/A	91,75	81,54	95,03	89,44
TRASFERIMENTI CORRENTI	ACCERTAMENTI (A)	6.457.288,99	6.208.426,20	5.018.548,36	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	4.916.306,85	3.944.601,43	4.443.102,35	
	% RC/A	76,14	63,54	88,53	76,07
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ACCERTAMENTI (A)	3.034.137,23	2.843.079,40	3.469.210,83	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	1.286.362,88	1.157.337,44	2.025.792,47	
	% RC/A	42,40	40,71	58,39	47,17
TOTALE ENTRATE CORRENTI	ACCERTAMENTI (A)	16.089.078,41	15.827.783,81	15.585.468,76	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	12.255.768,88	10.627.104,65	13.213.881,81	
	% RC/A	76,17	67,14	84,78	76,03
TOTALE ENTRATE PROPRIE	ACCERTAMENTI (A)	9.631.789,42	9.619.357,61	10.566.920,40	
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	7.339.462,03	6.682.503,22	8.770.779,46	
	% RC/A	76,20	69,47	83,00	76,22

Fonte: BDAP - Schemi di bilancio

Nel triennio preso a scrutinio, la capacità media di riscossione delle entrate correnti, nel medesimo esercizio in cui si verifica l'accertamento è del 76,03%.

In particolare, la riscossione delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) in competenza è pari, in termini percentuali, al 76,17% nel 2022, al 67,14% nel 2023 e al 84,78% nel 2024; mentre la riscossione delle entrate proprie (titoli 1 e 3) di competenza è pari, in termini percentuali, al 76,20% nel 2022, al 69,47% nel 2023 e al 83% nel 2024.

Tabella 4.2 - Capacità di riscossione delle entrate correnti in conto residui.					
Titolo		2022	2023	2024	% MEDIA 2021-2023
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)	1.381.727,24	1.619.462,67	2.526.461,48	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	306.817,61	344.113,62	1.403.800,26	
	% RR/RS	22,21	21,25	55,56	33,01
TRASFERIMENTI CORRENTI	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)	2.634.534,50	2.794.895,81	3.372.797,62	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	1.209.382,05	1.578.094,96	1.580.207,94	
	% RR/RS	45,90	56,46	46,85	49,74
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)	8.296.233,63	8.346.498,02	8.517.625,89	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	1.697.509,96	1.505.519,09	1.582.205,17	
	% RR/RS	20,46	18,04	18,58	19,02
TOTALE ENTRATE CORRENTI	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)	12.312.495,37	12.760.856,50	14.416.884,99	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	3.213.709,62	3.427.727,67	4.566.213,37	
	% RC/A	26,10	26,86	31,67	28,21
TOTALE ENTRATE PROPRIE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)	9.677.960,87	9.965.960,69	11.044.087,37	
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	2.004.327,57	1.849.632,71	2.986.005,43	
	% RC/A	20,71	18,56	27,04	22,10

Fonte: BDAP - Schemi di bilancio

Nel triennio preso a scrutinio, la capacità media di riscossione delle entrate correnti relativamente ai residui è del 28,21%.

In particolare, la riscossione delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) in conto residui è pari, in termini percentuali, al 26,10% nel 2022, al 26,86% nel 2023 e al 31,67% nel 2024; mentre la riscossione delle entrate proprie (titoli 1 e 3) è pari, in termini percentuali, al 20,71% nel 2022, al 18,56% nel 2023 e al 27,04% nel 2024.

Con riferimento all'attività di riscossione ed in particolare di riscossione dei tributi, si rammenta che *“una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una*

sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività". (C. conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del. n. 219/2021/PRSE).

Pertanto, si richiama l'Ente ad assicurare l'efficienza dell'attività di riscossione delle proprie entrate.

Si riserva di effettuare uno specifico *focus* sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali (nonché sul recupero dell'evasione) nel successivo ciclo di controllo, considerata la rilevanza di tale attività in un sistema tendente al superamento della finanza derivata di trasferimento. (C. conti, Sez. reg. contr. Sicilia, del. n. 192/2021/PRSP).

5. Debiti fuori bilancio

In merito ai debiti fuori bilancio si rileva:

- la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2022 (euro 1.037.526,34), nel 2023 (euro 590.091, 13) e nel 2024 (euro 86.379,28), riconducibili alle diverse tipologie previste dall'art. 194, comma 1, TUEL per come illustrate nella tabella a seguire;
- l'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere al termine dell'esercizio 2022, per un ammontare di euro 258.938,75, e per l'esercizio 2023, per un ammontare di euro 245.787,29.
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere al termine dell'esercizio 2024.

Tabella 5 - Debiti fuori bilancio

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2022	2023	2024
-lettera a) - sentenze esecutive	1.037.526,34	590.091,13	86.379,28
-lettera b) - copertura disavanzi			
-lettera c) - ricapitalizzazioni			
-lettera d) - procedure espropriative/ occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	258.937,75	245.787,29	
Totale Debiti fuori bilancio riconosciuti	1.296.464,09	835.878,42	86.379,28
2. Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12			

Fonte: Relazione dell'ODR sul rendiconto 2024

In merito al primo aspetto, si sollecita l'Ente ad avviare una ponderata politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese e ciò al fine di evitare una possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità e l'emersione di debiti fuori bilancio.

Riguardo la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere appare utile ricordare l'indirizzo espresso dalla magistratura contabile (tra cui anche Sezioni riunite per la Regione siciliana, deliberazione n. 6/2021/PARI, vol. I, par. 3.6) in base al quale deve ritenersi necessario che, ai fini della verifica e del mantenimento degli equilibri, le maggiori passività siano considerate contabilmente "certe" in presenza di un ragionevole riscontro documentale del carattere "temuto" della loro esistenza (Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 32 del 2020) considerato il contenuto prescrittivo del principio generale n. 9 della prudenza (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1) per il quale "[n]ei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate".

Dunque, sulla base dello stesso precetto – ma anche nel rispetto del principio generale n. 5 della *veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1) – i debiti fuori bilancio già censiti, nelle more del formale riconoscimento e dell'individuazione delle necessarie coperture, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi (Sezione regionale di controllo per la Campania, pronunce n. 238, 240, 249/2017/PRSP, n. 46/2019/PRSP, n. 62/2019/PAR, n. 67/2019/PAR, nonché Sezione delle Autonomie n. 1/2019/QMIG).

6. Residui attivi e passivi

Residui Attivi: residui attivi finali

Tabella 6.1 - Residui attivi finali

Residui attivi Finali	2022	2023	2024
Titolo I: Entrate correnti di natura trib., contrib. e pereq.	1.619.462,67	2.526.461,48	1.475.383,80
Titolo II: Trasferimenti correnti	2.794.895,81	3.372.797,62	2.146.275,76
Titolo III: Entrate extratributarie	8.346.498,02	8.517.625,89	8.370.838,74
Titolo IV: Entrate in conto capitale	13.904.755,63	41.350.616,10	48.630.438,12
Titolo V: Entrate da riduzione attività finanziarie	930.193,64	243.965,45	36.729,42
Titolo VI: Accensione prestiti	311.062,95	311.062,95	402.450,10
Titolo VII: Anticipazioni da istituto cassiere	0,00	0,00	
Titolo IX: Entrate per conto terzi e partite di giro	394.466,09	481.248,58	25.305,46
Totale	28.301.334,81	56.803.778,07	61.087.421,40
<i>di cui:</i>			
conto competenza	12.109.046,21	38.644.101,00	24.016.522,11
conto residui	16.192.288,60	18.159.677,07	37.070.899,29

Fonte: BDAP - Schemi di bilancio

L'evoluzione dei residui attivi dell'ultimo triennio presenta un andamento crescente. Con riferimento al triennio 2022-2024, emerge, in particolare, l'aumento di quelli in conto residui.

Residui passivi finali

Tabella 6.2 - Residui passivi finali

Residui passivi finali	2022	2023	2024
Titolo 1: Spese correnti	8.340.303,02	9.463.544,58	7.684.610,58
Titolo 2: Spese in conto capitale	23.531.312,43	54.565.627,46	63.626.619,73
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	221.942,86	91.636,95	279.028,40
Totale	32.093.558,31	64.120.808,99	71.590.258,71

La tabella sopra riportata dà evidenza dell'evoluzione dei residui passivi dell'ultimo triennio che presenta un andamento crescente.

La presenza di una consistente mole di residui passivi evidenzia le difficoltà dell'Ente nella gestione tempestiva dei pagamenti.

7. Equilibri

Per quanto attiene agli equilibri, in base ai dati dei rendiconti trasmessi alla BDAP per il triennio 2021-2023, risultano i seguenti valori.

Tabella 7	2022	2023	2024
O1) Risultato di competenza di parte corrente	2.965.356,70	1.415.883,20	1.690.351,70
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	- 571.580,99	13.080,30	222.749,69
W1) Risultato di competenza	2.393.775,71	1.428.963,50	1.913.101,39
W2) Equilibrio di bilancio	1.735.320,59	611.213,58	1.380.711,49
W3) Equilibrio complessivo	1.514.164,09	3.324.806,09	1.862.971,09
Fonte: BDAP - Schemi di bilancio			

In relazione agli esercizi 2022,2023,2024 il risultato di competenza di parte corrente (O1) appare positivo nel triennio; il risultato di competenza di parte capitale (Z1) appare positivo; il risultato di competenza (W1) appare complessivamente positivo nel periodo preso in esame.

Ai sensi dell'art. 1, comma 821, l. 30 dicembre 2018, n. 145 gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza W1 dell'esercizio non negativo. Inoltre, posto che W2 rappresenta gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione, si rammenta che la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che gli enti devono comunque tendere anche al rispetto dell'Equilibrio di bilancio W2.

Si raccomanda altresì di attuare una gestione che consenta di perseguire anche i due equilibri intermedi di parte corrente e di parte capitale al fine di assicurare una stabilità finanziaria che passa da una sana gestione del bilancio.

8. Conciliazione rapporti creditor/debitori con organismi partecipati:

In relazione agli organismi partecipati, dal questionario sul rendiconto 2024 (Sezione V – Organismi partecipati) emerge che l'Ente detiene partecipazioni (quesito 1).

Dal questionario 2024 emerge altresì che:

- L'Ente ha definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la

qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ex art. 147-quater del d.lgs. n. 267/2000 (quesito 2).

- l'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate (quesito 18).
- che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati (quesito 19).

Alla luce dei superiori rilievi, occorre rammentare che *“La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell'ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'ente e le sue società partecipate (Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 394/2013/PAR [...]. [L]a corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l'ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario (come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell'ente e sovraesposto in quello della società partecipata).*

[...] L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, D Lgs. n. 118/2011)” (C. conti, del. n. 2/SEZAUT/2016/QMIG).

Sul punto, si riserva un approfondimento nel prossimo ciclo di controllo.

9. Parametri di deficitarietà strutturale

La tabella a seguire mostra i dati dei parametri di deficitarietà strutturale estratti dalla BDAP.

Tabella 8	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
-----------	-----------	-----------	-----------

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	NO	NO	NO
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	NO	NO	NO
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	NO	NO	NO
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	NO	NO	NO
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	NO	NO	NO
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	SI	NO
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO	NO	NO
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	SI	SI
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.			
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	NO	NO	NO

Fonte: BDAP - Schemi di bilancio - allegato I

In relazione ai parametri di deficitarietà strutturale, si rileva il mancato rispetto, per gli esercizi **2022, 2023 e 2024**, dei seguenti indicatori:

1. **Indicatore 13.1** (Debiti riconosciuti e finanziati), il cui valore è risultato **superiore alla soglia dell'1%** per gli esercizi 2022 e 2023.
2. **Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione** (riferito al totale delle entrate), il cui valore è risultato **inferiore alla soglia del 47%**.

Sulla base dei parametri che l'Ente ha trasmesso alla BDAP, il Comune non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie.

Questa Sezione di controllo, in ossequio alla raccomandazione della Sezione delle Autonomie di avvicinare, quanto più possibile, l'analisi sui documenti di bilancio all'esercizio in corso di gestione, ha proceduto all'esame congiunto di una pluralità di esercizi finanziari allo scopo di evidenziare quei fenomeni della gestione finanziaria che, preso atto degli elementi emersi, si discostano in maniera significativa dai principi e dalle prescrizioni poste dall'ordinamento contabile armonizzato.

Dalla disamina dei documenti contabili consuntivi relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024, e dei bilanci di previsione relativi ai trienni 2021-2023, 2022-2024 e 2023-2025, con

riserva di verifica dei successivi rendiconti (come più volte evidenziato), emergono alcune criticità di seguito sintetizzate:

1. il reiterato ritardo nell'approvazione dei documenti contabili;
2. la non corretta quantificazione degli accantonamenti al FCDE, con sottostima dello stesso;
3. la necessità di potenziare l'attività di riscossione delle proprie entrate;
4. il consistente ammontare ed aumento, nel corso del triennio 2022-2024, di residui attivi finali, con particolare rilievo per quelli in conto residui;
5. la scarsa capacità di riscossione dei residui attivi nel triennio 2022-2024;
6. il consistente ammontare ed aumento, nel corso del triennio 2022-2024, di residui passivi.

In merito, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate, con lo scopo di dare impulso alle misure conseguenziali, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

La Sezione ha evidenziato in più occasioni come *“gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 279/2016)”* (v., per tutte, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, esaminate le relazioni ex art. 148-bis del TUEL e art. 1, comma 166 e seg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sui rendiconti della gestione degli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 e sui bilanci di previsione relativi ai trienni 2021-2023, 2022-2024 e 2023-2025 del Comune di Pantelleria (TP), con riserva di ogni ulteriore verifica nei successivi bilanci e rendiconti,

ACCERTA

La presenza, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria:

1. il reiterato ritardo nell'approvazione dei documenti contabili;
2. la non corretta quantificazione degli accantonamenti al FCDE, con sottostima dello stesso;
3. la necessità di potenziare l'attività di riscossione delle proprie entrate;
4. il consistente ammontare ed aumento, nel corso del triennio 2022-2024, di residui attivi finali, con particolare rilievo per quelli in conto residui;
5. la scarsa capacità di riscossione dei residui attivi nel triennio 2022-2024;
6. il consistente ammontare ed aumento, nel corso del triennio 2022-2024, di residui passivi.

RACCOMANDA

all'Amministrazione comunale di intervenire, con immediatezza, sugli aspetti di criticità finanziaria rilevati, in modo da conformarsi ai paradigmi normativi di natura contabile richiamati;

RICHIEDE

all'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, l'attento e dettagliato monitoraggio sull'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente;

SI RISERVA

di verificare nei successivi esercizi gli esiti dei riscontri e dei rilievi riportati nella presente deliberazione;

DISPONE

-che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa:

- al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Pantelleria (TP);

-che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione secondo le modalità di legge.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2026.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Giuseppe Di Prima)

IL PRESIDENTE

(Maria Rachele Anita ARONICA)

Depositato in Segreteria il 10 marzo 2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Monica Sanzo